

Rapporto di minoranza

numero

7512 R2

data

2 febbraio 2021

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa popolare costituzionale generica 6 marzo 2017 "Basta tasse
e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali"
(v. messaggio 21 marzo 2018 n. 7512)**

INDICE

| | |
|--|---|
| 1. LE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE GENERICA..... | 1 |
| 2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO | 2 |
| 3. COMMENTO AGLI APPROFONDIMENTI ANNESSI AL PRESENTE RAPPORTO | 2 |
| 3.1 Cronistoria (istituzionale) della questione del referendum finanziario obbligatorio nel Cantone Ticino nel secondo dopoguerra | 3 |
| 3.2 Situazione nei vari Cantoni in materia di referendum finanziario (facoltativo e/o obbligatorio) .. | 3 |
| 3.3 Confronto tra i Cantoni che prevedono il referendum finanziario obbligatorio | 4 |
| 3.4 Ipotetica applicazione dello strumento del referendum finanziario obbligatorio nel Canton Ticino per il periodo 2007-2019 | 6 |
| 4. LA POSIZIONE DELLA MINORANZA COMMISSIONALE SUL PRINCIPIO | 7 |
| 5. RICEVIBILITÀ, TESTO CONFORME E CONTROPROGETTO | 8 |
| 5.1 Ricevibilità..... | 8 |
| 5.2 Testo conforme | 8 |
| 5.3 Controprogetto | 8 |
| 6. CONCLUSIONI..... | 9 |



1. LE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE GENERICA

L'iniziativa popolare costituzionale generica – dichiarata riuscita il 14 giugno 2017 avendo raccolto 12'342 firme valide (FU 48/2017 2589-2590) – denominata "Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali" chiede l'introduzione del referendum finanziario obbligatorio e cioè: «*il Gran Consiglio è invitato a elaborare un nuovo articolo costituzionale: "Referendum finanziario obbligatorio" nel quale sia stabilito che sono da sottoporre al voto popolare obbligatorio, nuove leggi e decreti legislativi a carattere obbligatorio generale e le loro modifiche che generano una nuova spesa o aumenti di spesa esistenti che superano un determinato limite, sia per le spese correnti che per quelle di investimento*».

L'idea, già esistente in vari Cantoni, è che oltre al referendum facoltativo, già a disposizione con la raccolta delle firme necessarie, certe spese siano sottoposte automaticamente alla decisione popolare.

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 7512 del 21 marzo 2018, si è espresso chiaramente e in modo approfondito contro la proposta di revisione costituzionale.

Riassumendo, il Consiglio di Stato vede essenzialmente due controindicazioni all'introduzione del referendum finanziario obbligatorio:

- da una parte, lo strumento del referendum finanziario obbligatorio moltiplicherebbe le votazioni su oggetti che non interessano particolarmente ai cittadini, causando per di più costi amministrativi eccessivi: in altre parole, *«sottoporre automaticamente e sistematicamente all'approvazione del popolo tutte le spese che superano una soglia determinata, ma che non suscitano un reale dibattito nella società, può rappresentare secondo la dottrina uno spreco di risorse, ciò che si vuole evitare, e rischia di banalizzare il voto popolare, con consultazioni popolari ravvicinate coronate da partecipazioni estremamente basse su tematiche oltretutto non controverse»*;
- dall'altra, questo strumento complicherebbe oltremisura la gestione finanziaria e le scelte politiche, *«senza risultati tangibili in termini di controllo sulla spesa, imponendo di votare anche su oggetti che godono di ampio sostegno»*. Il timore è che questo rallenterebbe soprattutto la realizzazione di investimenti, dato che verrebbero sottoposti praticamente in maniera sistematica al referendum finanziario obbligatorio a partire da un certo limite di spesa.

Il Consiglio di Stato ricorda poi che il 18 maggio 2014 il popolo ha approvato l'introduzione nella Costituzione cantonale (Cost. TI) del vincolo del freno ai disavanzi, che prevede il raggiungimento della maggioranza assoluta in seno al Parlamento per i crediti superiori a 1'000'000 franchi o per gli importi di 250'000 franchi annui per quattro anni. Tale vincolo, insieme tra l'altro al referendum finanziario facoltativo, a detta del Governo rappresentano *«mezzi sufficienti per garantire una gestione oculata e parsimoniosa delle finanze pubbliche»*.

3. COMMENTO AGLI APPROFONDIMENTI ANNESSI AL PRESENTE RAPPORTO

Il 31 agosto 2017 l'allora Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha dato incarico di svolgere alcuni approfondimenti sul tema toccato dall'iniziativa popolare, in particolare:

- valutando la situazione (basi legali, ecc.) nei vari Cantoni per quanto riguarda l'istituto del referendum in materia finanziaria (facoltativo e/o obbligatorio);
- confrontando la situazione dei Cantoni che prevedono lo strumento del referendum finanziario obbligatorio;
- allestendo, per il periodo 2007-2017, una simulazione volta a cogliere l'impatto dello strumento del referendum finanziario obbligatorio sulle decisioni del Parlamento ticinese (relativamente solo alle spese uniche) se questo strumento fosse esistito.

In data 10 ottobre 2017 sono stati trasmessi al plenum commissionale quattro approfondimenti; visto il protrarsi delle discussioni, essi sono stati aggiornati al mese

di aprile 2019. I quattro approfondimenti sono allegati al presente rapporto; sono presentati (e, se del caso, commentati dal profilo tecnico) in maniera riassuntiva nelle prossime righe.

3.1 Cronistoria (istituzionale) della questione del referendum finanziario obbligatorio nel Cantone Ticino nel secondo dopoguerra

Il tema del referendum finanziario obbligatorio si è affacciato più volte sulla scena politico-istituzionale del Cantone Ticino dal secondo dopoguerra, soprattutto dagli anni Ottanta, venendo sempre respinto, o dal popolo (in un'occasione) o dal Parlamento cantonale (a cinque riprese). Nell'approfondimento (allegato 1, denominato "Referendum finanziario obbligatorio: cronistoria del dibattito politico-istituzionale") se ne espongono le principali tappe – con varie interessanti indicazioni di merito, alle quali si rinvia –, vale a dire:

- 15 aprile 1951: bocciatura in votazione popolare dell'introduzione a livello costituzionale del referendum finanziario obbligatorio (accoglimento, per contro, del referendum finanziario facoltativo);
- 18 giugno 1984: bocciatura da parte del Gran Consiglio dell'introduzione nella Cost. TI del referendum finanziario obbligatorio;
- 11 marzo 1996: nuovo respingimento da parte del Gran Consiglio dell'introduzione nella Cost. TI del referendum finanziario obbligatorio;
- 1986-1994/1998: discussione circa il referendum finanziario obbligatorio nell'ambito della revisione totale della Cost. TI (l'esame svolto dai vari organi coinvolti nella revisione totale della Cost. TI – Commissione speciale per la revisione della Cost. TI, Governo e Commissione speciale Costituzione e diritti politici – ha portato a concludere negativamente sul tema dell'introduzione del referendum finanziario obbligatorio);
- 25 febbraio 2015: ennesima bocciatura – questa volta di strettissima misura – da parte del Gran Consiglio del referendum finanziario obbligatorio.

3.2 Situazione nei vari Cantoni in materia di referendum finanziario (facoltativo e/o obbligatorio)

L'allegato 2 ("Referendum finanziario facoltativo e obbligatorio: un confronto intercantonale") illustra in forma di tabella le varie declinazioni cantonali dello strumento del referendum finanziario – facoltativo e obbligatorio –, con ovviamente una diversa entità degli importi soglia.

Più precisamente, per ogni singolo Cantone, sono riportati i seguenti dati:

- basi legali (in tutti i Cantoni il referendum in materia finanziaria, facoltativo od obbligatorio che sia, è evidentemente definito a livello costituzionale);
- limiti soglia circa il referendum obbligatorio (distinguendo tra spese uniche e spese ricorrenti) e circa il referendum facoltativo (distinguendo tra spese uniche e spese ricorrenti, e fornendo indicazioni sul numero di firme necessario e sul tempo di raccolta delle stesse);
- particolarità normative, sempre in tema di referendum finanziario, proprie ai vari Cantoni.

Da questa analisi emerge una grande varietà di soluzioni adottate.

- 14 Cantoni (Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia e Uri) conoscono il referendum finanziario obbligatorio; i Cantoni Zurigo e Neuchâtel vi hanno rinunciato nel 1998 rispettivamente nel 2000;

- tra i Cantoni che prevedono il referendum finanziario obbligatorio, 11 (Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia e Uri) hanno optato per la definizione di limiti prestabiliti in valore assoluto, distinti per spese uniche e per spese ricorrenti, oltre i quali si innesca il voto popolare. Tre Cantoni (Appenzello esterno, Friburgo e Giura) si riferiscono invece a percentuali prestabilite, definite in vario modo (Appenzello Esterno a percentuali relative a importi di un'unità fiscale, Friburgo a percentuali applicate al totale delle ultime spese approvate dal Parlamento e Giura a percentuali riferite al totale delle entrate attestare nell'ultimo bilancio);
- i Cantoni Glarona e Appenzello Esterno conoscono solo il referendum finanziario obbligatorio; tutti gli altri prevedono invece anche il referendum finanziario facoltativo, fissando importi minimi, distinti per spese uniche e per spese ricorrenti;
- tra i Cantoni in cui è in vigore il referendum finanziario obbligatorio, i limiti per le spese uniche variano tra 1'000'000 franchi (Uri) e 25'000'000 franchi (Lucerna), quelli per le spese ricorrenti tra 100'000 franchi (Uri, su un lasso di tempo di dieci anni) e 2'500'000 franchi (Lucerna, su un arco di tempo di 10 anni);
- in 11 Cantoni (Berna, Ginevra, Giura, Lucerna, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia, Uri, Zugo e Zurigo), il Parlamento può decidere (con vari livelli di maggioranza) di sottoporre una spesa alla votazione popolare;
- in alcuni Cantoni (Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Soletta e Svitto), gli importi o il sistema è stato modificato nel corso degli ultimi due decenni, aumentando gli importi limite (da un fattore 2 a un fattore 10).

Queste indicazioni dimostrano la difficoltà di cogliere una visione sistematica sul tema: tra i Cantoni che prevedono lo strumento del referendum finanziario obbligatorio, gli approcci sono molto diversi, gli importi variano molto (spesso in funzione delle dimensioni demografiche ed economiche del Cantone) e molti Cantoni hanno sentito la necessità di aumentare i limiti nel corso degli anni.

In particolare gli esempi elencati sopra, oltre a evidenziare appunto l'eterogeneità dei sistemi e delle soglie in vigore in altri Cantoni, manifestano con tutta evidenza il carattere aleatorio dei limiti di spesa. Essi sono diversi nei vari Cantoni, ciò che rende impossibile o quantomeno arduo fissare soglie standard o comunemente impiegate in base all'esperienza di altre realtà.

3.3 Confronto tra i Cantoni che prevedono il referendum finanziario obbligatorio

Con l'allegato 3 (denominato "Referendum finanziario obbligatorio: un confronto intercantonale") si è andati a verificare – per i 14 Cantoni che nell'aprile 2019 (mese in cui è stato rassegnato l'approfondimento) prevedevano lo strumento del referendum finanziario obbligatorio (cioè Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia e Uri) –, il numero di volte in cui, in ogni singolo Cantone, questo strumento è stato utilizzato o, meglio, è stato attivato automaticamente negli ultimi dieci anni; indicativamente, a dipendenza dei dati disponibili sui rispettivi siti web, tra il 2006/2007/2008 (2009 per il Canton San Gallo) e i primi mesi del 2019. Ovviamente particolare attenzione meritano gli esiti dei singoli oggetti in votazione popolare.

Per ognuno dei 14 Cantoni sono riportati, oltre alle soglie per le spese uniche e per le spese ricorrenti, anche l'elenco degli oggetti sottoposti al popolo a seguito del referendum finanziario obbligatorio e alcuni dati tesi a illustrare la dimensione demografica e socioeconomica dei singoli Cantoni (numero di abitanti, PIL, spese correnti annue, entrate correnti annue, uscite per investimenti, entrate per investimenti e gettito fiscale annuo delle

persone fisiche e giuridiche), così da consentire, per quanto arduo come specificato poc'anzi, un confronto intercantonale.

Qui di seguito si propone uno schema riassuntivo di quanto mostrato nell'approfondimento.

| | periodo considerato | numero di oggetti posti in votazione popolare | numero di oggetti bocciati | numero di oggetti accolti |
|-----------|---------------------|---|--|--|
| AI | 2007-2019 | 18 <i>Landsgemeinde</i> | 1 <i>nel 2015, credito concernente la costruzione di una piscina</i> | 17 <i>tutti approvati in modo plebiscitario</i> |
| AR | 2008-2019 | 4 | 0 | 4 <i>3 con percentuali attorno all'80%</i> |
| FR | 2007-2019 | 8 | 0 | 8 <i>tutti accolti con percentuali oscillanti tra il 70% e l'80%</i> |
| GL | 2007-2019 | 31 <i>Landsgemeinde</i> | 0 | 31 <i>tutti approvati</i> |
| GR | 2007-2019 | 4 | 2 <i>2 "crediti d'impegno" per finanziare i giochi olimpici invernali 2022 e 2026, respinti di misura</i> | 2 <i>entrambi accolti a larga maggioranza</i> |
| JU | 2006-2019 | 0 | 0 | 0 |
| LU | 2007-2019 | 6 | 0 | 6 <i>tutti (a parte 1) accolti con percentuali plebiscitarie (tra il 70% e l'80%)</i> |
| NW | 2007-2019 | 4 | 0 | 4 <i>tutti accolti con maggioranze consistenti</i> |
| SG | 2009-2019 | 16 | 0 | 16 <i>tutti accolti in maniera plebiscitaria</i> |
| SH | 2007-2019 | 6 | 1 | 5 <i>tutti (a parte 1) accolti con percentuali plebiscitarie (tra il 70% e l'80%)</i> |
| SO | 2007-2019 | 8 | 0 | 8 <i>tutti accolti in maniera plebiscitaria (con percentuali attorno all'80%)</i> |
| SZ | 2007-2019 | 6 | 0 | 6 <i>tutti (a parte 1) accolti con un'ampia maggioranza</i> |
| TG | 2007-2019 | 5 | 0 | 5 <i>tutti (a parte 1) accolti con buona maggioranze</i> |
| UR | 2007-2019 | 4 | 0 | 4 <i>tutti approvati in maniera plebiscitaria</i> |

Dunque nel periodo tra il 2006/2009 (a dipendenza dei dati a disposizione per ogni singolo Cantone) e il 2019, su un totale di 120 oggetti posti in votazione automaticamente a seguito del referendum finanziario obbligatorio, solo quattro (!) sono stati bocciati, due dal popolo grigionese (per di più di strettissima misura), uno dalla Landsgemeinde di Appenzello

Interno e uno dai cittadini del Canton Sciaffusa. I restanti 116 oggetti sono tutti stati accolti, praticamente sempre con percentuali plebiscitarie (tra il 70% e l'80%).

Anche per quanto concerne i tre Cantoni più simili (per ragioni di natura socioeconomica e, in minor misura, demografica) al Cantone Ticino, si rileva che:

- in merito al Canton Friburgo («*nuova spesa netta*» superiore all'1% del totale delle spese dell'ultimo «*conto di Stato*», cioè circa 35'800'000 franchi nel 2018), nel periodo 2007-2019 sono stati posti in votazione otto oggetti, tutti accolti con percentuali oscillanti tra il 70% e l'80%;
- relativamente al Cantone Lucerna (spese uniche e spese ricorrenti superiori a 25'000'000 franchi), il popolo è stato chiamato alle urne, dal 2007 al 2019, in sei occasioni, e ha quasi sempre approvato a netta maggioranza gli oggetti sottopostigli;
- circa il Canton San Gallo (spese uniche superiori a 15'000'000 franchi e spese ricorrenti annue superiori a 1'500'000 franchi), la chiamata alle urne, dal 2009 al 2019, è avvenuta per 16 oggetti, tutti accolti a larga o larghissima maggioranza dal popolo.

Sottoporre automaticamente all'approvazione del popolo tutte le spese che superano una soglia determinata, ma che non pongono alcun elemento di divergenza né suscitano un reale dibattito tra la popolazione, non può che rappresentare uno spreco di risorse, conducendo in definitiva a una pericolosa banalizzazione del voto popolare.

3.4 Ipotetica applicazione dello strumento del referendum finanziario obbligatorio nel Canton Ticino per il periodo 2007-2019

L'allegato 4 (denominato "Referendum finanziario obbligatorio: ipotetica applicazione nel periodo 2007-2019 nel Canton Ticino") rappresenta una simulazione, per il periodo 2007-2019, volta a valutare l'impatto dello strumento del referendum finanziario obbligatorio sulle decisioni del Gran Consiglio ticinese – relativamente solo alle spese uniche – se questo strumento fosse esistito.

Più precisamente sono stati applicati cinque importi soglia per quanto concerne le spese uniche:

- superiori a 10'000'000 franchi;
- superiori a 15'000'000 franchi;
- superiori a 20'000'000 franchi;
- superiori a 25'000'000 franchi;
- superiori a 30'000'000 franchi.

Ebbene, l'esito dell'approfondimento relativamente alle spese uniche è stato il seguente:

| | 10'000'000 CHF | 15'000'000 CHF | 20'000'000 CHF | 25'000'000 CHF | 30'000'000 CHF |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| legislatura 2007-2011 | 24 | 16 | 13 | 11 | 8 |
| legislatura 2011-2015 | 29 | 19 | 14 | 10 | 10 |
| legislatura 2015-2019 | 37 | 22 | 14 | 13 | 10 |
| media annua votazioni | 7.5 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 |

Dunque:

- con una soglia di 10'000'000 franchi per le spese uniche, si sarebbe andati a votare su 90 oggetti nel periodo 2007-marzo 2019 (24 nella legislatura 2007-2011, 29 nella legislatura 2011-2015 e 37 nella legislatura 2015-2019);
- con una soglia di 15'000'000 franchi per le spese uniche (come il Cantone San Gallo), si sarebbe andati a votare su 57 oggetti nel periodo 2007-marzo 2019 (16 nella legislatura 2007-2011, 19 nella legislatura 2011-2015 e 22 nella legislatura 2015-2019);
- con una soglia di 20'000'000 franchi per le spese uniche, si sarebbe andati a votare su 41 oggetti nel periodo 2007-marzo 2019 (13 nella legislatura 2007-2011, 14 nella legislatura 2011-2015 e 14 nella legislatura 2015-2019);
- con una soglia di 25'000'000 franchi per le spese uniche (come il Cantone Lucerna), si sarebbe andati a votare su 34 oggetti nel periodo 2007-marzo 2019 (11 nella legislatura 2007-2011, 10 nella legislatura 2011-2015 e 13 nella legislatura 2015-2019).
- con una soglia di 30'000'000 franchi per le spese uniche, si sarebbe andati a votare su 28 oggetti nel periodo 2007-marzo 2019 (8 nella legislatura 2007-2011, 10 nella legislatura 2011-2015 e 10 nella legislatura 2015-2019).

Considerando che gli appuntamenti previsti per le votazioni a livello federale, ai quali il Cantone si riferisce, sono al massimo quattro l'anno; un importo di 10'000'000 franchi o 15'000'000 franchi causerebbe un numero di votazioni supplementari o il cumulo dei temi, con eventuali ritardi e ulteriori costi.

È fondamentale rilevare che tutti gli oggetti – tranne uno (accolto dal Gran Consiglio con una maggioranza comunque netta) – che sarebbero stati sottoposti al voto del popolo sono stati accolti dal Parlamento cantonale perlomeno con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti.

4. LA POSIZIONE DELLA MINORANZA COMMISSIONALE SUL PRINCIPIO

La minoranza della Commissione Costituzione e leggi condivide pienamente le argomentazioni del Consiglio di Stato, alle quali si rimanda.

A titolo riassuntivo, considerato che non vi sono problemi a livello di ricevibilità per quanto riguarda l'eventuale introduzione nella Costituzione cantonale del referendum finanziario obbligatorio, si condividono in particole due osservazioni.

La legge dovrebbe stabilire i «*determinati limiti*» oltre i quali scatterebbe il referendum obbligatorio: se questi fossero alti lo strumento perderebbe la sua efficacia, agendo solo in casi rarissimi; se questi fossero bassi, il popolo sarebbe chiamato a votare su una moltitudine di crediti, la maggior parte dei quali non contestata. L'ampio ventaglio degli importi in vigore nei Cantoni che conoscono questo strumento (vedi il capitolo 3.2 del presente rapporto) mostra la difficoltà di trovare valori ragionevoli.

La Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, modificata in seguito all'introduzione nella Costituzione cantonale del vincolo del freno ai disavanzi, al nuovo articolo 5 cpv. 3 prevede che «*le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall'art. 42 della Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri*». È così già garantito che spese importanti godano di un ampio appoggio politico in Parlamento.

Sottoporre spese e investimenti in modo generalizzato al voto popolare potrebbe anche lasciare spazio ad atteggiamenti regionalistici, per cui spese e investimenti che riguardano

singole regioni potrebbero essere bocciati dai cittadini e dalle cittadine di altre regioni, a discapito delle regioni periferiche meno popolate.

Il referendum finanziario obbligatorio rappresenta anche una diminuzione della dignità del Parlamento: diverse decisioni sarebbero sottoposte a voto popolare, indipendentemente dagli importi in gioco e dalla natura della spesa. La decisione del Parlamento avrebbe cioè un carattere del tutto provvisorio, in attesa del voto popolare.

Ben diversa è invece la situazione nel caso del referendum invocato con una raccolta di firme da parte dei cittadini e delle cittadine che chiedono una verifica popolare di una decisione che di per sé sarebbe definitiva.

Se l'intenzione degli iniziativaisti fosse quella di aumentare le possibilità di controllo popolare dell'attività del parlamento, una diminuzione del numero di firme necessarie o un allungamento del tempo a disposizione per la raccolta, sembrerebbero misure più efficaci.

5. RICEVIBILITÀ, TESTO CONFORME E CONTROPROGETTO

5.1 Ricevibilità

La proposta è palesemente ricevibile (art. 86 Cost. TI), trattandosi di un istituto conosciuto da molte Costituzioni cantonali. In particolare la proposta rispetta «*la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità*».

5.2 Testo conforme

La Commissione, dando seguito all'art. 87 cpv. 3 della Costituzione cantonale, tenendo anche conto dell'opinione degli iniziativaisti, propone il testo conforme indicato più sotto. La minoranza della Commissione condivide questa proposta che prevede le soglie di 20 milioni di franchi per una spesa unica e di 6 milioni di franchi per una spesa annua per almeno quattro anni. Il Cantone Ticino si situerebbe così in una fascia alta nel confronto intercantonale. Secondo i dati dell'allegato 4 ("Referendum finanziario obbligatorio: ipotetica applicazione nel periodo 2007-2019 nel Canton Ticino"), con questi limiti si sarebbe dovuto votare 8 volte per spese uniche e una volta per spese ricorrenti nel periodo 2007-2011; 7 volte per spese uniche e due volte per spese ricorrenti nel periodo 2011-2015; 10 volte per spese uniche e mai per spese ricorrenti nel periodo 2015-2019.

Art. 42a (nuovo)

| | |
|--|---|
| Referendum finanziario obbligatorio | Sottostanno al voto popolare gli atti che comportano una spesa unica superiore a franchi 20'000'000.- o una spesa annua superiore a franchi 5'000'000.- per almeno quattro anni |
|--|---|

5.3 Controprogetto

In un impegnativo e lungo scambio con gli iniziativaisti, ben documentato nel suo rapporto, la maggioranza della Commissione propone un controprogetto, che dovrebbe portare al ritiro dell'iniziativa, se accettato dal Gran Consiglio.

Art. 42a (nuovo)

| | |
|--|--|
| Referendum finanziario obbligatorio | ¹ Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30'000'000.- o una spesa annua superiore a fr. 6'000'000.- per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa. |
|--|--|

²La legge ne disciplina le modalità.

Si passa così da un referendum finanziario obbligatorio (automatico) al diritto di referendum finanziario di una minoranza del Parlamento.

Le considerazioni espresse sopra contro il principio del referendum finanziario obbligatorio (automatico) possono essere qui in parte riprese, in particolare il rischio di numerose votazioni su temi non realmente controversi. Questa apertura del diritto di referendum a una minoranza parlamentare appare però poco equa in quanto riservata a decisioni di carattere finanziario su spese uniche o annue. Ricordiamo inoltre che il referendum finanziario obbligatorio propone 20'000'000 franchi di spesa unica o 5'000'000 franchi di spesa annua ($4 \times 5 = 20$); anche il referendum finanziario facoltativo segue questa logica, con una spesa unica superiore a 1'000'000 franchi o a 250'000 franchi di spesa annua per almeno quattro anni ($0.25 \times 4 = 1$). Quindi le spese uniche seguono la logica di rappresentare il totale della spesa complessiva, cosa che non avviene nel controprogetto ($6 \times 4 = 24$ e non 30).

Restano escluse da questo peculiare diritto di referendum i tagli alle spese dello Stato, tagli di solito di carattere sociale, e ogni altra decisione parlamentare che non comporta un aumento di spesa.

La minoranza della Commissione ha pertanto ritenuto di non aderire alla proposta di controprogetto formulata dalla maggioranza commissionale.

6. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, la minoranza della Commissione invita il Gran Consiglio ad accogliere il decreto annesso al presente rapporto, che chiede di respingere l'iniziativa popolare costituzionale generica presentata il 6 marzo 2017 e denominata "Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali", e nel quale si raccomanda al popolo di respingere il testo conforme proposto (senza controprogetto).

Per la minoranza della Commissione Costituzione e leggi:

Michela Ris e Carlo Lepori, correlatori
Bertoli - Lepori D. - Ortelli

Allegati:

- allegato 1: approfondimento "Referendum finanziario obbligatorio: cronistoria del dibattito politico-istituzionale nel Cantone Ticino dal secondo dopoguerra", ottobre 2017;
- allegato 2: approfondimento "Referendum finanziario facoltativo e obbligatorio: un confronto intercantonale", aprile 2019;
- allegato 3: approfondimento "Referendum finanziario obbligatorio: un confronto intercantonale", aprile 2019;
- allegato 4: approfondimento "Referendum finanziario obbligatorio: ipotetica applicazione nel periodo 2007-2019 nel Canton Ticino", aprile 2019.

INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE GENERICA

presentata il 6 marzo 2017, denominata "Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali"

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare costituzionale generica presentata il 6 marzo 2017, denominata "Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali", con la quale i promotori chiedono, tramite una revisione parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, l'introduzione del «*Referendum finanziario obbligatorio*»; più precisamente invitano il Gran Consiglio:

«a elaborare un nuovo articolo costituzionale: "Referendum finanziario obbligatorio" nel quale sia stabilito che sono da sottoporre al voto popolare obbligatorio, nuove leggi e decreti legislativi a carattere obbligatorio generale e le loro modifiche che generano una nuova spesa o aumenti di spesa esistenti che superano un determinato limite, sia per le spese correnti che per quelle di investimento»;

- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 105 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;
- visto il messaggio 21 marzo 2018 n. 7512 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 2 febbraio 2021 n. 7512 R2 della Commissione Costituzione e leggi;
- dopo discussione,

d e c r e t a:

I.

È elaborato il seguente testo conforme all'iniziativa popolare costituzionale generica, presentata il 6 marzo 2017, denominata "Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali":

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

**Referendum
finanziario
obbligatorio**

Art. 42a (nuovo)

Sottostanno al voto popolare gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 20'000'000.- o una spesa annua superiore a fr. 5'000'000.- per almeno quattro anni.

II.

È raccomandato al popolo di respingere l'iniziativa.

II.

La modifica costituzionale di cui al punto I., se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale: